

Informazioni

L'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario.

Per calcolare l'I.C.I. bisogna prima di tutto determinare il valore catastale dell'immobile, ossia la "base imponibile".

A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati o di terreni agricoli.

Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in Catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale. Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita è uguale a:

- 100 per gli immobili del gruppo A (tranne A/10 - uffici e studi privati: coeff. 50)
- 140 per gli immobili del gruppo B
- 100 per gli immobili del gruppo C (tranne C/1 - negozi e botteghe: coeff. 34)
- 50 per gli immobili del gruppo D (se iscritti in Catasto)
-

Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita, interamente appartenenti ad imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato in base a coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze.

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta.

I terreni agricoli siti nel Comune di San Pietro di Feletto sono considerati esenti in quanto territorio ricadente in area montana (Circ. Ministero Finanze n° 9 del 14.06.1993).